

508. Regio decreto legge 13 gennaio 1927 n. 61. Modificazioni al regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950 recante disposizioni sul diritto di autore.

Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Provveditorato Generale dello Stato - Libreria, Roma, 1927, n. 61, ed in GU 2 febbraio 1927 n. 26. È entrato in vigore il 17 febbraio 1927, è stato convertito dalla legge 17 gennaio 1929 n. 20, ed è stato abrogato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Visto il regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'art. 44 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, è modificato nei seguenti termini:

“Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione non fa rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera nel termine di tre anni dalla conclusione del contratto di edizione, questo è risoluto di pieno diritto a favore dell'autore, suoi eredi e legatari.

Il cessionario perde i diritti acquisiti e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore, i suoi eredi o legatari, conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltre che al risarcimento dei danni.

Qualunque patto in contrario è nullo.

L'autore, i suoi eredi e legatari possono chiedere la risoluzione del contratto di edizione anche per quelle opere drammatiche e musicali che non siano state rappresentate per il periodo ininterrotto di tre anni al giorno della pubblicazione della presente legge.”.

L'art. 70 del citato regio decreto legge è modificato nei seguenti termini:

“Il presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate od eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

La eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore andrà ad esclusivo favore degli autori, degli eredi e legatari.

Gli autori e i loro aventi causa i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purché, entro un anno dall'entrata in vigore di questo, dichiarino all'ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate nel regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'ufficio della proprietà intellettuale dall'autore e aventi causa a norma del comma precedente.

Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute nel secondo periodo di protezione, di cui al comma secondo dell'articolo 9 del regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, potranno ancora tenerli in commercio per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950.”.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.